

Allegato C

Patto di collaborazione tra il Comune di Pistoia e l'associazione per lo sviluppo di Lupicciano

Il giorno 9/10/2020

TRA

Il Comune di Pistoia , C.F. e P.Iva 00108690470, con sede in Pistoia, P.zza Duomo 1, rappresentato ai fini del presente atto dal Dirigente del Servizio Cultura e tradizioni, turismo e informatica, dott. Giovanni Lozzi, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto;

E

Giacomo Pavoni, nato a Pistoia il 2/11/1980 e residente a Pistoia, via Greti Lupicciano 27, che dichiara di intervenire in questo atto in nome, per conto e nell'interesse dell'associazione per lo sviluppo di Lupicciano

PREMESSO

- Che con deliberazione n. 158 del 7/11/2016 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento della partecipazione attiva per la collaborazione dei cittadini alla cura dei beni comuni, che stabilisce che le proposte di patto di collaborazione possono essere avanzate, oltre che da cittadini e associazioni, dall'amministrazione comunale, attraverso la pubblicazione, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, di un avviso con cui invita i cittadini o le associazioni a presentare progetti di cura o di rigenerazione nel rispetto di quanto disposto dal regolamento.
- Che con determinazione n° 1248 del 22/7/2020 il Dirigente del Servizio Cultura e tradizioni, turismo e informatica, ha stabilito di procedere alla pubblicazione dell'avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni d'interesse relative ad interventi di cura, manutenzione o rigenerazione di beni comuni, nel rispetto del suddetto regolamento per il periodo 2020-2022.
- Che tra le tipologie e la dislocazione territoriale degli spazi pubblici di proprietà del Comune di Pistoia che possono formare, con priorità di intervento, oggetto di progetti di cura, manutenzione o rigenerazione definiti attraverso la sottoscrizione di appositi patti di

collaborazione, anche di durata pluriennale, coerentemente con la disponibilità finanziaria del bilancio armonizzato di previsione 2020-2022, figurava anche la manutenzione della viabilità locale e pulizia delle fossette in località Lupicciano, e manutenzione del cimitero di Valdibure, ma che in relazione a questo, entro il termine prefissato del 28 agosto 2020 non sono pervenute manifestazioni d'interesse;

- Che con lettera prot. n° 96061 del 17/9/2020 l'associazione per lo sviluppo di Lupicciano ha proposto la stipula di un Patto di collaborazione per la manutenzione della viabilità locale e pulizia delle fossette in località Lupicciano e la manutenzione del cimitero di Valdibure per il triennio 2020-2022., a fronte del riconoscimento di un contributo annuale di € 840,00;
- Che in relazione a tale proposta l'Ufficio Servizi Decentrati ha raccolto le opportune valutazioni tecniche e concluso con esito favorevole l'istruttoria, come esplicitato nella determina dirigenziale n° 1757 del 29/9/2020 con cui è stato approvato lo schema del presente patto di collaborazione;

-

Tutto ciò premesso

SI STABILISCE

Art. 1 Obiettivi e azioni di cura condivisa

Il presente Patto ha per oggetto il progetto/iniziativa di seguito dettagliato:

Manutenzione della viabilità locale e pulizia delle fossette in località Lupicciano e manutenzione del cimitero di Valdibure per il triennio 2020-2022.

Art. 2 Durata della collaborazione, cause di sospensione o conclusione anticipata

Le attività previste saranno svolte, a partire dalla data di sottoscrizione del presente Patto di collaborazione e fino al 31 dicembre 2022.

L'Amministrazione Comunale, potrà tuttavia sospendere temporaneamente o dichiarare unilateralmente risolto il Patto di collaborazione, per il sopravvenire di fatti o atti di prevalente interesse pubblico o in caso di rilevanti inadempienze dell'associazione per lo sviluppo di Lupicciano rispetto agli impegni assunti, contestate per iscritto.

Art. 3 Ruolo e impegni del Comune

Il Comune autorizza l'associazione per lo sviluppo di Lupicciano allo svolgimento delle attività previste sui beni di proprietà comunale oggetto dell'intervento.

Il Comune provvederà, per lo svolgimento dell'attività proposta e sopra definita, ad erogare un contributo forfettario sino alla concorrenza massima dell'importo annuale di € 840,00 da liquidarsi a seguito di rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti.

Il contributo viene erogato a fronte di costi sostenuti per:

- a) acquisto o noleggio di materiali strumentali, beni di consumo e dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività;
- b) polizze assicurative relative alle attività previste dal Patto di collaborazione
- c) servizi necessari per l'organizzazione, il coordinamento e la formazione dei cittadini.

Art. 4 Ruolo e impegni dell'associazione per lo sviluppo di Lupicciano

L'associazione per lo sviluppo di Lupicciano svolgerà le attività previste con utilizzo di mezzi propri e di personale volontario.

L'associazione per lo sviluppo di Lupicciano svolgerà con attenzione e cura, secondo criteri di adeguatezza e con la diligenza del buon padre di famiglia tutte le attività inerenti la cura del bene comune oggetto dell'intervento, del quale dovrà essere comunque garantita la fruizione collettiva.

L'associazione per lo sviluppo di Lupicciano si assume ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che derivassero a persone o cose, anche di proprietà comunale, in dipendenza delle attività svolte o in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati e si assume l'onere delle coperture assicurative contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connesse allo svolgimento dell'attività. Si impegna inoltre a individuare un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto delle modalità di intervento indicate nel Patto di collaborazione, in rapporto con il preposto alla sicurezza individuato dall'amministrazione comunale, con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., nella persona di Giacomo Pavoni, nato a Pistoia il 2/11/1980 e residente a Pistoia, via Greti Lupicciano 27.

L'associazione per lo sviluppo di Lupicciano si impegna a tenere sollevato il Comune da responsabilità di ordine civile e/o penale per ogni e qualsiasi danno possa derivare a persone, compresi i propri incaricati, e a cose mobili e immobili, in dipendenza e in conseguenza della attività esercitata.

L'associazione per lo sviluppo di Lupicciano si impegna a rispettare le norme contenute nel vigente codice di comportamento che si allega al presente atto.

Art. 5 Forme di pubblicità, controlli e modalità di rendicontazione

Il Comune darà ampia pubblicità al presente Patto di collaborazione, pubblicandone inoltre il testo sul proprio sito web.

L'amministrazione comunale si riserva di effettuare in qualsiasi momento, ispezioni e controlli sulla corretta esecuzione di quanto previsto dal patto di collaborazione.

L'associazione per lo sviluppo di Lupicciano dovrà periodicamente monitorare e documentare le attività svolte, rendicontando le spese sostenute, comprovate da idonea documentazione, all'Ufficio Servizi Decentrati del Comune entro il 28 febbraio di ogni anno o comunque entro 30 giorni dalla data di conclusione delle attività per un importo complessivo non inferiore all'entità del contributo assegnato.

Il Comune si riserva di verificare quanto dichiarato.

Eventuali spese oggettivamente non documentabili saranno comunque prese in considerazione su presentazione di apposita dichiarazione del Presidente dell'associazione.

Qualora il totale delle uscite rendicontate risulti inferiore all'importo del contributo assegnato questo verrà liquidato con decurtazione della somma eccedente.

Non saranno riconosciuti, a nessun titolo, importi superiori al contributo assegnato.

Art. 6 Foro competente

Per qualsiasi controversia, derivante o connessa al presente accordo, è competente il foro di Pistoia.

Art. 7 Oneri fiscali e spese contrattuali

Il presente Patto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972 e non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Il presente Patto viene registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

L'associazione per lo sviluppo di Lupicciano previa informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., con la firma del presente atto presta il proprio

consenso al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati, archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi Ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

Allegato 1:

Codice di Comportamento approvato con delibera di Giunta Comunale n. 48 del 11.4.2014 .

Letto firmato e sottoscritto

Per L'associazione per lo sviluppo di Lupicciano

Il Dirigente